



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza

AREA IV - Gestione Personale della Scuola
U.O. n. 5 - U.O. n. 6 - U.O. n.7

Al personale docente assunto dalle graduatorie concorso PNRR
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia

E, p.c. all'USR BASILICATA - Ufficio I
alle OO. SS. Comparto Istruzione e Ricerca

OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio di cui all'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395 - anno solare 2025 - integrazione.

Con riferimento all'oggetto, nel richiamare quanto previsto dall'articolo 3 DPR n. 395/1988, dalla Circolare Ministeriale n. 319/1991, dal Contratto Integrativo Regionale sottoscritto l'8 novembre 2023 per il triennio 2024/2026 e dall'integrazione del CCIR del 20 dicembre 2024, si forniscono le seguenti indicazioni relative all'integrazione per la fruizione dei permessi in questione per l'anno solare 2025.

Presentazione delle domande

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato a lunedì **13 gennaio 2025** ed è rivolto esclusivamente ai docenti assunti dalle graduatorie dei concorsi PNRR dopo il 15 novembre 2024, sia con contratto a tempo determinato che indeterminato.

La domanda, da produrre utilizzando il modello allegato, dovrà essere trasmessa all'Ufficio scrivente, entro il termine indicato, **esclusivamente per il tramite della scuola di servizio**. Le istanze dovranno recare gli estremi di assunzione al protocollo e dovranno essere trasmesse a questo Ufficio complete di tutti gli elementi indicati al punto 2 della C.M. 24 ottobre 1991, n. 319 e dall'art.3 dell'ipotesi del Contratto Integrativo Regionale.

Corsi per i quali è possibile richiedere i permessi

Come previsto dall'art. 4 della predetta ipotesi del CIR, i permessi straordinari retribuiti possono essere richiesti per la frequenza di:

- a) corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ad alunni disabili;
- b) corsi di laurea in Scienze della Formazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria (vecchio e nuovo ordinamento - DM 249/2010);
- c) Percorsi abilitanti per la scuola secondaria - conseguimento dei CFU di cui al DPCM 4 agosto 2023;
- d) corsi finalizzati al conseguimento di qualsiasi titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica di appartenenza;
- e) corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea triennale o specialistica/magistrale; compresi i corsi di laurea presso i Conservatori di Musica e le Accademie di BB.AA.;



- f) corsi riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post diploma, purché previsti dagli statuti delle Università italiane statali o legalmente riconosciute ("master", corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.), nonché corsi finalizzati al conseguimento di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico (esempio: corsi ITS e IFTS)
- g) corsi, presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I., finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
- h) corsi di studio finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di 2° grado o di qualifica professionale.

È ammessa la fruizione dei permessi in questione anche per la frequenza di corsi con modalità online o a distanza. Gli aspiranti dovranno presentare la documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti nonché l'attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest'ultimo caso dovrà essere possibile certificare l'avvenuto collegamento durante l'orario di lavoro per svolgere attività didattica.

Si evidenzia che la fruizione dei permessi sarà garantita per la partecipazione alle lezioni, alle attività didattiche, per sostenere gli esami e/o la tesi di laurea, nei limiti della durata legale del corso di studi. Pertanto, non saranno accolte le domande degli aspiranti fuori corso che abbiano già fruito dei permessi per un numero di anni pari alla durata legale del corso. Come indicato all'art. 5 dell'ipotesi del CIR anzidetto, i permessi non spettano per l'attività di studio connessa alla preparazione degli esami finali e della tesi di laurea.

I permessi, come noto, saranno concessi fino alla concorrenza del contingente complessivo di risorse umane (3% della dotazione organica complessiva provinciale), che verrà determinato da quest'Ufficio con proprio atto formale nel prosieguo della procedura amministrativa in questione.

È ammessa la compensazione tra i gradi di istruzione per il personale docente. In caso di necessità si potrà procedere a compensazione tra tutti i ruoli del personale della scuola nella provincia e anche a compensazione regionale.

Ai sensi dell'art. 2 dell'integrazione del CIR del 20 dicembre 2024, **i permessi per il diritto allo studio sono concessi**, per le tipologie di corso di cui all'articolo 4 del, **nella misura massima di:**

- n. 150 ore: per le tipologie di corso individuate nei punti a), b), d), e) dell'art. 4;
- n. 100 ore: per le tipologie di corso individuate nei punti da g) a h) dell'articolo 4;
- n. 50 ore: - per le tipologie di corso individuate al punto f) dell'articolo 4.

Per le tipologie di corsi individuate nel punto c) - Percorsi abilitanti per la scuola secondaria - conseguimento dei CFU di cui al DPCM 4 agosto 2023, i permessi per il diritto allo studio sono concessi nella misura massima di:

- n. 150 ore: per il conseguimento dei 60 CFU;
- n. 75 ore: per il conseguimento dei 30 o 36 CFU.

Adempimenti di competenza delle Istituzioni Scolastiche

Le Istituzioni Scolastiche assumeranno al protocollo le istanze ricevute, verificheranno la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per il relativo accoglimento e le faranno pervenire a questo Ufficio, con lettera di trasmissione ed **esclusivamente** via PEC usppz@postacert.istruzione.it e non oltre **il giorno 14 gennaio 2025**.

ATTENZIONE: Le istanze andranno trasmesse separatamente per ogni docente in base al grado di istruzione. Le istituzioni scolastiche tratteranno agli atti copia delle domande per i successivi accertamenti relativi alle dichiarazioni ivi contenute. **Non verranno prese in considerazione le istanze trasmesse a questo ufficio direttamente dal personale interessato.**



Si chiede di utilizzare il modello di domanda allegato alla presente e non quello allegato ad altre circolari precedenti. Le istituzioni scolastiche controlleranno che la domanda sia stata presentata sul modello corretto.

Si sottolinea la necessità che i Dirigenti Scolastici procedano ad un esame preliminare delle singole richieste, apponendo formale "visto" in calce alle domande prodotte dal personale in servizio nella rispettiva Istituzione Scolastica, ad attestazione di quanto dichiarato dagli aspiranti in ordine alla posizione giuridica (natura e durata del contratto di lavoro) ed all'orario di lavoro prestato.

Quest'Ufficio provvederà, una volta ricevute le domande, a formare una graduatoria delle richieste, distinta secondo il grado di istruzione, sulla base dei criteri indicati dall'ipotesi del Contratto Integrativo Regionale, qui allegata.

Si allega, inoltre, il modello di domanda, l'ipotesi di CIR, l'integrazione del CCIR e l'informativa sul trattamento dei dati personali.

LA DIRIGENTE

- Claudia DATENA -

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse